



COMUNE DI ALIA

(Città Metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n. 1 – 90021 – ALIA – telefono 091-8210911 fax 091-8210939
comunediafia@libero.it protocolloalia@pec.it www.comune.alia.pa.it

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI *Servizio Affari Generali*

AVVISO PUBBLICO

IN ESECUZIONE ALLA D.D. N. 655/2017 - AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI LIBERI PROFESSIONISTI A RICEVERE EVENTUALI INCARICHI PER CONTO DEL COMUNE DI ALIA

Con determina dirigenziale 596 del 15.07.2011 è stata avviata la procedura per giungere alla costituzione di un elenco ufficiale avvocati cui attingere per il conferimento degli incarichi di difesa o per promuovere liti per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi nel rispetto dei principi generali di imparzialità, trasparenza e pari opportunità nell'interesse dell'Ente. Questo comune intende procedere per l'anno in corso all'aggiornamento dell'elenco ufficiale di professionisti approvato con D.D. n°213 del 28.03.2017.

Possono essere iscritti nell'elenco tutti gli avvocati, singoli o associati, che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti di seguito riportati.

L'iscrizione nell'elenco avviene in seguito a presentazione di domanda di iscrizione, che deve essere sottoscritta dal richiedente o, in caso di associazione professionale, dal legale rappresentante.

La domanda deve, inoltre, contenere espressa dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni

del capitolato, allegato "A" al presente avviso, per il conferimento di incarichi di assistenza legale e per la tenuta e l'utilizzo dell'elenco degli avvocati esercenti l'attività di assistenza e patrocinio legale, approvato con determinazione del responsabile dell'ufficio affari legali, n. 597/2011.

La domanda di iscrizione deve essere inviata, in busta chiusa, al seguente indirizzo:

Comune di Alia Via Regina Elena, n. 1 – 90021 ALIA (PA)

Settore 1 – Affari Generali e Legali.

Il plico può essere inviato mediante raccomandata A/R, a mezzo pec: protocolloalia@pec.it o mediante consegna a mano all'ufficio protocollo del comune. È esclusa ogni altra forma di trasmissione o comunicazione, la quale non può dare luogo all'iscrizione nell'elenco.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, anche quando per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione per cause di forza maggiore o fatto imputabile a terzi.

Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- 2) curriculum professionale del richiedente, con indicazione del/i ramo/i di specializzazione, dell'Ordine professionale di appartenenza e con indicazione degli incarichi svolti a favore di pubbliche amministrazioni;
- 3) tutta la documentazione che il richiedente ritenga utile produrre ai fini dell'iscrizione;

e, in caso di domanda presentata da associazione professionale tra avvocati:

- 4) curriculum professionale di ogni singolo avvocato associato, con indicazione del/i ramo/i di specializzazione, dell'Ordine professionale di appartenenza e con indicazione degli incarichi svolti a favore di pubbliche amministrazioni;
- 5) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti generali e specifici presentata da ogni singolo avvocato associato, unitamente alla fotocopia di documento d'identità in corso di validità di ogni singolo sottoscrittore.

Il richiedente ha l'onere di formulare in modo chiaro, corretto e completo tutte le dichiarazioni relative ai titoli posseduti, ai servizi prestati ed ogni altra informazione che ritenga opportuno specificare nella domanda di iscrizione.

Il comune si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato o prodotto dai richiedenti. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il richiedente incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'elenco viene aggiornato sulla base delle domande pervenute entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio informatico del comune.

Si procederà al suo aggiornamento con cadenza annuale, sulla base delle nuove domande di iscrizione e/o di integrazione pervenute all'ufficio protocollo entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

I professionisti già inclusi nell'elenco dovranno trasmettere entro il termine sopra indicato, apposita dichiarazione relativa al mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco medesimo.

Alia, lì 01.12.2017

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI
(Dr.ssa Maria Grazia MINNUTO)**



COMUNE DI ALIA

(Città Metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n. 1 – 90021 – ALIA – telefono 091-8210911 fax 091-8210939
comunediafia@libero.it protocolloafia@pec.it www.comune.alia.pa.it

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI
Servizio Affari Generali

ALL. "A"

CAPITOLATO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE E PER LA TENUTA E L'UTILIZZO DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE.

ART. 1) Oggetto

Il presente capitolato disciplina le modalità per la formazione, la tenuta e l'utilizzo dell'elenco ufficiale degli avvocati da nominare per attività di assistenza, consulenza e patrocinio legale a favore del comune di Alia.

I servizi di cui al presente capitolato sono da intendersi servizi esclusi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 50/2016 che esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09/02/1982 n. 31 e ss.mm.ii.;

Nell'affidamento dei suddetti servizi si applicano i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità di cui dall'art. l'art. 4 dello stesso D.Lgs n. 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e fornitura, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, promozionalità, pubblicità;

ART. 2) Elenco dei prestatori di servizi legali - Categorie

Per l'individuazione degli avvocati cui conferire gli incarichi relativi all'affidamento dei servizi legali occorrenti al comune è istituito apposito elenco ufficiale degli avvocati, singoli, o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi alle Autorità giudiziarie (di seguito denominato elenco).

L'elenco è suddiviso, in relazione ai rami del diritto cui attengono gli incarichi da affidare, nelle seguenti categorie:

- A. diritto penale
- B. diritto civile
- C. diritto amministrativo
- D. diritto del lavoro – pubblico impiego

ART. 3) Domanda di iscrizione

Possono essere iscritti nell'elenco tutti gli avvocati, singoli o associati, che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4.

L'iscrizione nell'elenco avviene in seguito a presentazione di domanda di iscrizione, che deve essere sottoscritta dal richiedente o, in caso di associazione professionale, dal legale rappresentante.

La domanda deve, inoltre, contenere espressa dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni del presente capitolato.

La domanda di iscrizione deve essere inviata, in busta chiusa, al seguente indirizzo:
Comune di Alia Via Regina Elena n. 1 – 90021 Alia (PA) – Settore 1 Affari Generali e Legali.
Il plico può essere inviato mediante raccomandata A/R, a mezzo pec: protocolloalia@pec.it o mediante consegna a mano all'ufficio protocollo del comune. È esclusa ogni altra forma di trasmissione o comunicazione, la quale non può dare luogo all'iscrizione nell'elenco.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, anche quando per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione per cause di forza maggiore o fatto imputabile a terzi.

Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- 2) curriculum professionale del richiedente, con indicazione del/i ramo/i di specializzazione, dell'Ordine professionale di appartenenza e con indicazione degli incarichi svolti a favore di pubbliche amministrazioni;
- 3) tutta la documentazione che il richiedente ritenga utile produrre ai fini dell'iscrizione; e, in caso di domanda presentata da associazione professionale tra avvocati:
- 4) curriculum professionale di ogni singolo avvocato associato, con indicazione del/i ramo/i di specializzazione, dell'Ordine professionale di appartenenza e con indicazione degli incarichi svolti a favore di pubbliche amministrazioni;
- 5) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti generali e specifici presentata da ogni singolo avvocato associato, unitamente alla fotocopia di documento d'identità in corso di validità di ogni singolo sottoscrittore.

Il richiedente ha l'onere di formulare in modo chiaro, corretto e completo tutte le dichiarazioni relative ai titoli posseduti, ai servizi prestati ed ogni altra informazione che ritenga opportuno specificare nella domanda di iscrizione.

Il comune si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato o prodotto dai richiedenti. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il richiedente incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ART. 4) Requisiti

Per ottenere l'iscrizione nell'elenco, i richiedenti devono essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:

- cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell'Unione europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la pubblica amministrazione.

Per ottenere l'iscrizione nell'elenco i richiedenti devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

- a) iscrizione all'Albo degli avvocati;
- b) comprovata esperienza professionale in almeno una delle seguenti materie:
 - A. diritto penale
 - B. diritto civile
 - C. diritto amministrativo
 - D. diritto del lavoro – pubblico impiego
- c) In caso di domanda di iscrizione presentata da associazione professionale, la mancanza dei requisiti prescritti in capo anche ad uno solo dei professionisti che la compongono comporta il diniego o la decadenza dall'iscrizione all'elenco di tutta l'associazione di cui questi faccia parte.

Ugualmente, la presentazione da parte del medesimo professionista di domanda di iscrizione in più forme, singola e associata, comporta la non iscrizione o l'esclusione dall'elenco sia del singolo professionista sia dell'associazione professionale cui appartiene. In ogni caso, l'iscrizione dell'associazione professionale avviene mediante iscrizione dei singoli avvocati associati nelle diverse categorie dell'elenco per le quali essi possiedono i requisiti specifici prescritti. In caso di affidamento dell'incarico difensivo all'associazione professionale, il comune di Alia indicherà l'avvocato prescelto per l'esecuzione dell'incarico.

ART. 5) Formazione e tenuta dell'elenco

L'elenco è suddiviso in sotto elenchi distinti secondo le categorie di cui all'art. 2 ed ha validità illimitata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito del comune di Alia.

L'elenco è redatto in sede di prima istituzione sulla base delle domande pervenute entro trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio informatico del comune. Si procederà al suo aggiornamento con cadenza annuale, sulla base delle nuove domande di iscrizione e/o di integrazione pervenute all'ufficio protocollo entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione dall'avviso . Gli effetti di tale aggiornamento decorreranno il primo successivo alla determinazione di presa atto delle istanze.

I soggetti inseriti nell'elenco devono comunicare tempestivamente qualunque variazione inerente la sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco medesimo.

Per le domande che, in sede di istruttoria, risultino incomplete, il competente ufficio del comune invita i richiedenti ad integrarle e/o regolarizzarle entro un termine massimo di 20 giorni dalla ricezione della nota del settore medesimo.

In caso di regolarizzazione della domanda di iscrizione, vale il protocollo della regolarizzazione.

In occasione dell'aggiornamento dell'elenco, vengono cancellati dal medesimo i professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- abbiano contravvenuto alle norme contrattuali fissate in convenzione/ lettera - contratto o che si siano, comunque, resi responsabili di gravi inadempienze nei confronti del comune;
- abbiano richiesto la cancellazione per gravi motivi.

In tali casi l'intenzione di procedere alla cancellazione viene preventivamente comunicata all'interessato, ai sensi degli artt. 8 e seguenti della legge regionale n.10/1991 e successive modifiche, che può far pervenire al competente settore dell'agenzia le proprie osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Trascorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui si ritenga di non accogliere le suddette osservazioni, il responsabile dell'ufficio affari legali responsabile del procedimento provvede alla cancellazione con propria determinazione.

Il provvedimento di cancellazione viene comunicato all'interessato mediante raccomandata A/R o a mezzo pec .

Resta inteso che l'avvenuta costituzione dell'elenco oggetto del presente capitolato non preclude, seppure in via eccezionale, che si proceda, per peculiari esigenze adeguatamente motivate, ad apposita selezione aperta o incarico diretto a soggetti non inseriti nell'elenco.

ART. 6) Affidamento degli incarichi

Le domande di iscrizione nell'elenco costituiscono una banca dati di professionisti da cui il comune di Alia può attingere per l'affidamento degli incarichi di cui al presente capitolato.

La scelta per gli incarichi avviene, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, previa consultazione di almeno cinque professionisti secondo l'ordine di iscrizione nell'elenco, se sussistono in tale numero soggetti idonei per la categoria alla quale l'incarico da affidare fa riferimento e il foro di competenza della causa, individuati sulla base dei seguenti criteri:

- principio dell'alternanza/rotazione tra i professionisti iscritti nell'elenco;
- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum.

I professionisti individuati verranno invitati a partecipare alla procedura negoziata mediante comunicazione scritta, inviata preferibilmente via pec, indicante il termine entro il quale l'offerta dovrà pervenire e le modalità per la comunicazione della stessa, nonché la data di individuazione del professionista da nominare. Il servizio verrà affidato applicando il criterio del massimo ribasso percentuale offerto sugli importi minimi previsti per ciascuna prestazione dal tariffario forense in vigore (nella ipotesi di parcella da allegare all'offerta, dovranno essere specificati il valore della causa, l'importo di diritti ed onorari al netto degli oneri previdenziali e fiscali, un preventivo il più possibile attendibile delle spese e le competenze spettanti ad eventuale domiciliatario, qualora, per motivi di difesa, il legale abbia l'obbligo di ricorrervi).

L'affidamento viene regolato con apposita lettera- contratto, redatta ai sensi delle disposizioni vigenti, che deve essere controfirmata per accettazione dall'affidatario e avere almeno il seguente contenuto:

- oggetto dell'incarico;
- corrispettivo (forfettario o percentuale di ribasso sui minimi tariffari, a seconda dei casi);
- indicazione del valore della causa, salvo nei casi in cui non sia possibile determinarlo;
- impegno a garantire la necessaria assistenza nella redazione dell'atto di transazione, quando ciò sia concordemente ritenuto utile e vantaggioso per il comune, senza oneri aggiuntivi;
- dichiarazione che, in caso di vittoria della causa con favore di spese ed onorari, il comune sarà tenuto a corrispondere all'avvocato incaricato unicamente quanto sia eventualmente necessario per il raggiungimento della somma pattuita con la lettera – contratto, dedotto quanto già liquidato in sede giudiziale;
- impegno del legale incaricato a non richiedere pagamenti anticipati in misura superiore alle spese preventivate nella proposta di parcella.

Ai partecipanti non aggiudicatari viene inviata comunicazione dell'esito del procedimento.

Gli incarichi dichiarati urgenti, o di particolare complessità tecnico giuridica, ovvero che presentino carattere di consequenzialità o complementarietà dell'oggetto della causa con altri incarichi in precedenza affidati, possono essere affidati direttamente prescindendo dalla consultazione di una pluralità di professionisti, motivando adeguatamente tali circostanze nel provvedimento di affidamento dell'incarico.

Art. 7) Revoca degli incarichi

Gli incarichi conferiti ai sensi del presente capitolato possono essere revocati per manifesta negligenza, errori manifesti o ritardi ingiustificati nell'espletamento dell'incarico, nonché per comportamenti in contrasto con le norme del presente capitolato, con le norme deontologiche o con quelle che regolano l'attività forense.

Gli incarichi possono essere revocati, inoltre, per l'oggettiva impossibilità da parte dell'incaricato di svolgere personalmente l'incarico o per il venir meno del rapporto fiduciario che sottende il medesimo.

Alla revoca dell'incarico provvede la giunta comunale, su proposta del responsabile affari legali, responsabile del procedimento.

Art. 8) Comunicazioni del legale ed atti di transazione

Il legale incaricato deve tenere costantemente informato il comune di Alia sull'andamento della causa e prospettare, qualora ne ravvisi i presupposti, l'opportunità di transigere la lite.

In tale caso il legale incaricato è tenuto a prestare la necessaria assistenza al comune nell'eventuale fase transattiva e nella redazione dell'atto di transazione, senza oneri aggiuntivi.

Art. 9) Liquidazione delle competenze spettanti al legale incaricato

Il responsabile del procedimento provvede alla liquidazione della parcella presentata dal legale a consuntivo dell'espletamento dell'incarico, previa verifica della coerenza della stessa con l'offerta iniziale.

I pagamenti in anticipo eventualmente richiesti dal legale incaricato non possono essere liquidati in misura superiore alle spese presuntivamente indicate dal legale medesimo nella proposta di parcella.

Art. 10) Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informa che:

- il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione dell'elenco e all'eventuale successivo affidamento di incarichi professionali e sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire tale finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la riservatezza dei medesimi;
- il trattamento dei dati contenuti nelle domande avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti;
- il conferimento dei dati richiesti si configura come onere, nel senso che il professionista che intende chiedere l'inserimento nell'elenco deve rendere la dichiarazione e fornire la documentazione richiesta nell'avviso e nel capitolato. Un eventuale rifiuto comporta la non iscrizione nell'elenco e, conseguentemente, il non affidamento di un eventuale incarico;
- la comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e privati verrà effettuata in esecuzione degli obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003.
- all'interessato spettano i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo tra i quali, in particolare, il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del comune di Alia, titolare del trattamento.
- il titolare del trattamento dei dati è il comune di Alia, nella persona del suo legale rappresentante.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI
(Dr.ssa Maria Grazia MINNUTO)**